



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE:

- integrazione per l'anno 2023
- accordo per l'anno 2024

Trento, 07 luglio 2023

- Visto l'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'articolo 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992, n° 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e comuni in materia di finanza locale;
- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 recante "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali";
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- visto l'art. 9 della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo di finanza locale 2023/Accordo 2024 da parte del Consiglio delle Autonomie locale nella seduta del 7 luglio 2023 e della Giunta provinciale nella seduta del 07 luglio 2023;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali , cooperazione internazionale, trasporti e mobilità ***Mattia Gottardi***

e il vice-Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Michele Cereghini***

sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE:

- **INTEGRAZIONE PER L'ANNO 2023**
- **ACCORDO PER L'ANNO 2024**

PREMESSA

Il quadro istituzionale del 2023 presenta al proprio centro il rinnovo del Consiglio provinciale, le cui elezioni sono convocate per il prossimo ottobre. E' quindi necessario definire per tempo l'assetto normativo ed amministrativo di riferimento per l'attività degli Enti locali.

Appare, quindi, indispensabile garantire agli Enti locali gli elementi giuridici e finanziari necessari per poter adempiere ai propri obblighi istituzionali e porre in essere, nei termini fissati per legge, gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa. In particolare con riguardo all'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 e non pregiudicando la possibilità per la nuova amministrazione provinciale, compatibilmente con le risorse disponibili, di porre in essere nuove politiche, con particolare riferimento agli investimenti.

Le parti, concordando su questo presupposto, stabiliscono quindi di sottoscrivere il presente Protocollo, in attuazione dell'articolo 81 dello Statuto di Autonomia, quale strumento amministrativo finalizzato a:

1. integrare il protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale per il 2023, sottoscritto in data 28 novembre 2022, alla luce delle dinamiche intervenute nel primo semestre dello stesso 2023;
2. approvare le linee programmatiche condivise a livello giuridico e finanziario formalizzando il Protocollo per l'esercizio finanziario 2024.

La Provincia si impegna a predisporre, laddove necessario, le proposte normative da sottoporre al Consiglio provinciale finalizzate all'attuazione di quanto di seguito concordato, e questo nell'ambito della manovra di assestamento di bilancio provinciale 2023 e del bilancio di previsione 2024-2026.

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2023

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE

1.1 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' - RISORSE PER RICONOSCIMENTO AL PERSONALE DI COMUNI E COMUNITA' DI UN EMOLUMENTO RETRIBUTIVO UNA TANTUM

Con l'articolo 7 comma 1 della legge provinciale n. 4/2023 (Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale) sono state rese disponibili risorse una tantum per l'anno 2023 per complessivi 35,6 milioni di Euro.

Tali risorse sono destinate al riconoscimento di un emolumento retributivo una tantum al personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale, in base all'articolo 54 della legge provinciale n. 7/1997 (legge sul personale della Provincia 1997), nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

Una quota di tale stanziamento è destinata al personale di Comuni e Comunità, il cui ammontare verrà definito secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, come previsto dal comma 2 del sopra citato articolo 7.

1.2 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 il Fondo in oggetto era stato quantificato in Euro 71.339.000,00, così distinti tra le singole quote che lo compongono. Nel corso dell'esercizio, in applicazione dei criteri attualmente vigenti e dal confronto con le strutture provinciali competenti per materie, per alcune quote si sono rilevate delle eccedenze, mentre per altre si sono evidenziate delle maggiori esigenze, come di seguito riportato:

Tipologia trasferimento	Importo iniziale	Importo aggiornato
Servizio di custodia forestale	5.500.000.-	5.500.000.-
Gestione impianti sportivi	400.000.-	400.000.-
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	29.915.000.-	30.270.000.-
Trasporto turistico	1.520.000.-	1.520.000.-
Trasporto urbano ordinario	24.319.000.-	24.319.000.-
Servizi integrativi di trasporto turistico	-	460.000.-
Polizia locale	6.200.000.-	6.300.000.-
Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana	405.000.-	405.000.-
Polizia locale: oneri contrattuali	2.550.000.-	1.500.000.-
Progetti culturali di carattere sovracomunale	500.000.-	1.095.000.-
Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO	30.000.-	30.000.-
Totale	71.339.000.-	71.799.000.-

Nel corso del 2023 si sono infatti manifestate le seguenti necessità connesse alle quote sotto evidenziate:

- **servizi socio-educativi per la prima infanzia:** le parti concordano di aumentare l'importo del trasferimento standard per utente di asilo nido, fissato nel paragrafo 4 dell'Allegato A alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1760/2017, anche in relazione alle maggiori risorse – già autorizzate in sede di bilancio 2023 – che gli enti gestori del servizio devono fronteggiare per il nuovo inquadramento del personale delle cooperative. Il trasferimento standard, per utente di asilo nido fissato in euro 7.206,50, viene rideterminato quindi in euro 7.406,50 per utente di asilo nido, a partire da gennaio 2023. Il conguaglio delle risorse verrà effettuato con l'assegnazione del saldo per l'anno 2023, che verrà quantificato sulla base dei dati trasmessi dagli enti locali entro il prossimo 30 settembre. La maggior spesa derivante dall'applicazione di tali criteri viene assorbita dalle risorse già disponibili, tenendo conto anche dei risparmi di spesa su altre quote. Al riguardo le parti condividono i nuovi criteri di riparto di tale quota come individuati nell'allegato n. 1 al presente protocollo d'intesa;
- **polizia locale:** è prevista una maggiore spesa pari a Euro 100.000 in considerazione delle modifiche della ripartizione degli ambiti individuati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2554 di data 18 ottobre 2002. Tale maggior spesa viene assorbita dalle risorse già disponibili, tenendo conto anche dei risparmi di spesa su altre quote.
- **servizi integrativi di trasporto turistico:** in attuazione a quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, l'importo dell'imposta provinciale di soggiorno da destinare a tali finalità viene quantificato in Euro 460.000, da suddividere tra gli ambiti della Val di Fiemme e Val di Cembra e di San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi. Le parti ribadiscono che tali risorse devono essere obbligatoriamente destinate alle funzioni di integrazione dei servizi di mobilità collettiva e devono essere riferite agli ambiti territoriali sopra elencati. Le eventuali eccedenze sulle singole quote costituiscono risorse da destinare alla medesima finalità e nel medesimo ambito per gli anni successivi.
- **progetti culturali di carattere sovracomunale:** la quota viene ridefinita in Euro 1.095.000. Tale maggior spesa viene assorbita dalle risorse già disponibili, tenendo conto anche dei risparmi di spesa su altre quote.

Si conferma, come condiviso nei precedenti Protocolli d'intesa che le eventuali eccedenze sulle singole quote, fatta eccezione per quella relativa ai servizi integrativi di trasporto turistico, possono essere utilizzate, qualora necessario, per compensare maggiori esigenze nell'ambito del medesimo Fondo o del Fondo perequativo.

1.3 VERSAMENTO IVA SERVIZIO TRASPORTO URBANO

In data 6 maggio 2022 è stata avviata una procedura inerente alla verifica fiscale ai fini Iva a carico della società Trentino Trasporti Spa (attualmente riguarda le annualità 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021). In tal sede, la Guardia di Finanza ha verificato l'applicazione ai fini Iva delle erogazioni pubbliche percepite da Trentino Trasporti Spa per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, da parte della Provincia Autonoma di Trento e di alcuni Comuni del Trentino. Il controllo ha evidenziato, secondo la tesi dei verificatori, la mancata applicazione dell'Iva su somme che sono state classificate dalla Società come contributo non rilevante ai fini Iva ex art. 2 co.3 lett.a) del DPR

633/1972, ma che sono state riclassificate dai verificatori come corrispettivo imponibile ai sensi degli artt. 3 e 13 del medesimo Decreto.

Sono stati quindi emessi i Processi Verbali di Constatazione e a seguire una azione legale da parte di Trentino trasporti volta al pieno riconoscimento delle ragioni della Società, nonché alla tutela degli interessi degli Enti Soci, che conduca da un lato al completo ristabilimento dell'operatività del modello di contribuzione finora utilizzato negli affidamenti dei servizi prodotti da Trentino Trasporti, e dall'altro alla ripetizione di tutti gli importi nel frattempo versati a titolo di Iva.

L'assemblea dei soci, convocata in data 30 maggio 2023 per fornire un'informativa completa sulla vicenda in oggetto, considerate le conseguenze sugli Enti Soci, ha dato mandato pieno alla Società affinché provveda alla prosecuzione dell'azione legale instaurata per l'annualità anno d'imposta 2016 e l'eventuale instaurazione del contenzioso che si rendesse necessario per le ulteriori annualità oggetto di accertamento.

Tutto ciò comporta per gli Enti soci affidanti servizi a Trentino trasporti, oltre al versamento dell'IVA sulle somme da erogare alla Società nell'anno 2023, il versamento dell'IVA da parte dei Soci per i contributi ricevuti da Trentino trasporti S.p.A. nel periodo gennaio-novembre 2022.

A tal fine le parti condividono di rendere disponibili le seguenti risorse da assegnare agli Enti beneficiari del trasferimento relativo al trasporto urbano (ordinario e turistico):

- Euro 1.520.000.= per la corresponsione della quota IVA relativo all'annualità 2022, da erogare agli Enti all'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio provinciale 2023;
- Euro 2.585.000.= per la corresponsione della quota IVA relativa all'annualità 2023, da erogare agli Enti entro il mese di novembre 2023.

Resta inteso che, qualora il contenzioso si concluda con esito favorevole per la società Trentino Trasporti S.p.A, con conseguente ripetizione degli importi nel frattempo versati a titolo di IVA, gli Enti beneficiari si impegnano alla restituzione delle somme assegnate dalla Provincia per il medesimo titolo, anche attraverso recupero a valere su altre somme assegnate sui Fondi previsti dalla normativa in materia di finanza locale.

2. RISORSE PER INVESTIMENTI

2.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI

Le parti concordano sull'opportunità di destinare una quota pari a **40 milioni di Euro** al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni di cui all'articolo 11 della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m..

Una quota di tali risorse, pari a **6 milioni di Euro**, sarà ripartita tra i Comuni che conferiscono risorse al Fondo di solidarietà 2023, sulla base dei criteri già condivisi con la deliberazione n. 629 di data 28 aprile 2017. La restante quota verrà ripartita tra tutti i Comuni sulla base dei medesimi criteri già utilizzati per i precedenti riparti.

2.2 FONDO DI RISERVA

Si rendono disponibili **17 milioni di Euro** da destinare ad interventi di natura urgente finanziabili sul Fondo di riserva di cui al comma 5 dell'articolo 11 della L.P. 36/93 e s.m sulla base dei criteri condivisi con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1697 di data 23 settembre 2022.

2.3 FONDI A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALL'EDILIZIA SCOLASTICA COMUNALE E ASILI NIDO

Nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 le parti hanno convenuto di destinare le risorse disponibili per gli interventi in oggetto sulla base del seguente ordine di priorità:

1. integrazione dei finanziamenti relativi ad interventi ammessi parzialmente a finanziamento sul PNRR;
2. miglioramento della sicurezza strutturale degli edifici scolastici (scuole per infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e degli edifici destinati ad asili nido, sulla base dell'indice di rischio sismico, correlato alla zona sismica e alla vulnerabilità dell'edificio.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 637 di data 14 aprile 2023, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, si è data attuazione alla priorità 1.

Le domande raccolte ammontano complessivamente a circa 23,5 milioni di Euro, a fronte di un ammontare attualmente disponibile (considerato lo stanziamento iniziale disposto nel 2021 in limiti d'impegno e il successivo incremento del tasso di interesse di riferimento) di circa 18,4 milioni di Euro.

Le parti concordano di rendere disponibili altri **30 milioni di Euro** da destinare:

- al completamento dei finanziamenti correlati alla priorità di cui al punto 1;
- al finanziamento degli interventi individuati dalla Giunta Provinciale come prioritari tra quelli rientranti nella tipologia di cui al precedente punto 2, secondo quanto disposto dal comma 2 bis dell'articolo 16 della Legge Provinciale n. 36/93 e s.m. Al fine dell'attuazione di tale norma, le parti condividono di applicare, per quanto compatibili, le modalità di presentazione delle domande, di effettuazione dell'istruttoria e i criteri di determinazione della spesa ammissibile, già definite nell'allegato n. 2 alla deliberazione n. 637/2023.

3. CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Tutti i 166 comuni e le 12 comunità tenute all'adempimento hanno trasmesso entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 la certificazione COVID-19 per l'anno 2022, prevista dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2022.

L'articolo 1, comma 785, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) prevede che con decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31 ottobre 2023, saranno definiti i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. ALTRI IMPEGNI

4.1

Sono contabilizzate sul bilancio provinciale le risorse pari a 580.000 Euro derivanti dalla Regione Trentino Alto Adige ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e destinate all'assegnazione al Consorzio dei Comuni Trentini definita al punto 11.2 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023.

4.2

Le parti si impegnano a disciplinare le modalità con cui può essere richiesta e perfezionata l'intesa tra la Giunta Provinciale ed il Consiglio delle Autonomie locali prevista dall'art. 2 co. 2 della L.P. n. 13/1997 ai fini della convocazione delle conferenze di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia per l'approvazione di progetti con efficacia di variante allo strumento urbanistico. Nelle more della definizione delle predette modalità, le parti condividono di assoggettare alla disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2 della L.P. n. 13/1997 l'intervento denominato *“Progetto irrigazione della Valle di Gresta mediante due invasi da utilizzare potenzialmente anche ad uso potabile ed antincendio”*, in considerazione della condivisione dell'amministrazione comunale interessata e dell'approssimarsi della scadenza dei termini per l'avvio dei relativi lavori previsti dal PNRR e dal relativo disciplinare d'obblighi.

4.3

Le parti, nell'ambito e in attuazione del Piano strategico per la promozione del lavoro agile in Trentino, si impegnano a promuovere la possibilità di utilizzare in via sperimentale degli spazi di lavoro condivisi, grazie al progetto Coworking inCooperazione, in collaborazione con Federazione Trentina della Cooperazione.

4.4

L'articolo 17bis del decreto legge n. 34/2023 riconosce agli Enti locali la facoltà di applicare gli istituti dello stralcio e della definizione agevolata dei crediti posti in riscossione coattiva ai sensi della L. n. 197/2022, anche a quelli degli Enti locali stessi attualmente soggetti a riscossione coattiva effettuata, non con affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione, ma con procedure gestite autonomamente o affidate a soggetto esterno autorizzato (Società riconosciute dal MEF o società “in house” dell'Ente Locale – ad es. Trentino Riscossioni, Gestel ecc.). Tale facoltà va esercitata, se l'Ente Locale decide di avvalersene:

- a) per quanto riguarda lo stralcio fino al 2015 dei carichi attualmente in riscossione coattiva dal 2000 al 2015, con l'adozione entro il termine perentorio del 29 luglio 2023 di una deliberazione che stabilisca se vengono stralciati solo sanzioni ed interessi o anche la parte capitale del credito dell'Ente;
- b) per quanto riguarda la definizione agevolata relativa ai carichi posti in riscossione coattiva fino al 30 giugno 2022, con l'adozione di specifico regolamento entro il termine perentorio del 29 luglio 2023.

Nel riconoscere la piena autonomia decisionale in capo ai Comuni, alle Comunità ed alla Provincia in ordine alla scelta inerente l'attivazione delle predette facoltà, le parti, rilevata la complessità della materia e le ricadute operative e procedurali in caso di disposizioni non omogenee da parte di tali Enti Locali, si impegnano ad assumere le eventuali connesse decisioni applicative adottando un regolamento omogeneo concordato sul piano tecnico e procedurale, in modo da allineare sotto il profilo operativo ed attuativo le decisioni assunte dalla Provincia e dagli Enti locali, anche con riferimento alla tempistica.

4.5

Le parti concordano circa la necessità di trovare una soluzione condivisa per il sostegno dei maggiori oneri derivanti dal rinnovo contrattuale del comparto Autonomie locali del personale degli enti strumentali pubblici degli enti locali che gestiscono servizi pubblici essenziali, sulla base di un'apposita ricognizione effettuata attraverso il Consorzio dei Comuni Trentini.

PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2024

1. MISURE IN MATERIA DI ENTRATE

1.1 PREMESSE GENERALI

I Protocolli in materia di finanza locale per il 2022 e per il 2023 avevano confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. in vigore dal 2018, anche per il biennio 2022-2023.

Si prende atto, quindi, che la normativa oggi in vigore contiene già le disposizioni necessarie in tal senso fino a tutto il 2023.

L'attuale quadro congiunturale, pur presentando segnali di ripresa e consolidamento in vari settori dopo la crisi pandemica e dopo lo shock dei costi dell'energia intervenuto tra il 2022 ed il 2023, sembra necessitare del mantenimento del sostegno, già in vigore dal 2018 ad oggi, sul versante tributario ed in particolare con riferimento all'applicazione di numerose agevolazioni in materia di aliquote e di deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di molteplici settori economici.

Si concorda, quindi, di confermare anche per il periodo d'imposta 2024 il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S. a cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della strutturale territorialità complessiva della manovra:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello 0,55 % per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale D1 fino a 75.000 Euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 Euro di rendita e l'aliquota agevolata dello 0,00 % per i fabbricati della categoria catastale D10 (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro; l'aliquota agevolata dello 0,79 % per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1 % per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l'aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55 % (anziché dello 0,86 %) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) C1 (fabbricati ad uso negozi);
 - b) C3 (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) D2 (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) A10 (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'aliquota standard dello 0,895 %.

In materia di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, si evidenzia che:

- l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 riconosce ai Comuni la facoltà di prevedere, nel proprio regolamento IM.I.S., l'esenzione per tutte le ONLUS ai sensi del D.L.vo n. 460/1997. L'onere finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio del Comune ai sensi dell'articolo 14 comma 2;
- l'articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 prevedono in via transitoria fino al 31.12.2023 (come da ultimo stabilita dall'articolo 2 della L.P. n. 4/2023) l'esenzione per tutte le

Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale che svolgono attività riconducibili all'articolo 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992 (sociali, assistenziali, educative, religiose, di accoglienza e simili) nel rispetto del limite del "de minimis" di cui alla normativa della U.E. L'onere finanziario derivante da tale esenzione è posto a carico del bilancio della Provincia che provvede al trasferimento compensativo ai Comuni;

- il D.L.vo n. 117/2017 reca la nuova disciplina del c.d. "terzo settore", che prevede il superamento della normativa in materia di ONLUS e Cooperative Sociali, sostituendo tali soggetti con altre forme di imprenditoria ed associazionismo rilevanti nel medesimo ambito di attività;
- l'articolo 102 comma 2 lettera a) del D. L.vo n. 117/2017 abroga la normativa in materia di ONLUS;
- il medesimo articolo 102 comma 2 sancisce, ai sensi del successivo articolo 104 comma 2, la predetta abrogazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale interviene l'autorizzazione della Commissione Europea in ordine alla disciplina del registro Unico nazionale del terzo settore, per quanto attiene agli aspetti fiscali (articolo 101 comma 10);
- con D.M. n. 106/2020 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali è stato istituito e disciplinato il registro di cui al punto precedente, ma ad oggi la Commissione Europea non ha ancora espresso la propria autorizzazione su tale provvedimento come richiesto dalle norme richiamate;
- di conseguenza ad oggi, nelle more dell'autorizzazione in parola, non è possibile stabilire:
 - a) se l'articolo 8 comma 2 lettera c) della L.P. n. 14/2014 troverà applicazione anche nel periodo d'imposta 2024 o se invece l'abrogazione del D.L.vo n. 460/1997 (conseguente all'entrata in vigore delle norme del "Terzo settore") lo farà automaticamente decadere;
 - b) la proroga dell'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater anche per il 2024, visto che i soggetti destinatari (Cooperative Sociali ed ONLUS) potrebbero non risultare più in essere in quanto sostituiti dai nuovi soggetti del Terzo Settore ai sensi del D.L.vo n. 117/2017.

Si concorda quindi di:

1. non prorogare in questa fase per il periodo d'imposta IM.I.S. 2024 l'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater;
2. rinviare ai primi mesi del 2024 ogni decisione in ordine alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali/ONLUS, ovvero dei nuovi soggetti del terzo Settore di cui al D.L.vo n. 117/2017, una volta definito con certezza giuridica, dopo il 31.12.2023, il regime giuridico in vigore per il 2024 stesso in capo a tali soggetti, con particolare riguardo all'entrata in vigore o meno delle norme fiscali del terzo settore a seguito dell'intervenuta o meno autorizzazione della Commissione Europea in ordine al DM n. 106/2020 e, conseguentemente, il prosieguo anche per il 2024 della vigenza del D.L.vo n. 460/1997 o il subentro delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 117/2017.

Si concorda, inoltre, di confermare la facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017. In questo caso gli oneri finanziari derivanti dall'agevolazione rimangono in capo ai Comuni che decidono la loro attivazione.

I Comuni si impegnano, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base sopra indicate.

La Provincia mette a disposizione per rifondere il minor gettito derivante dalle agevolazioni IM.I.S. le somme evidenziate nel successivo paragrafo 2.2.

1.3 MODELLI TARIFFARI COLLEGATI AL CICLO DELL'ACQUA E BONUS IDRICO

Preso atto che:

1. al paragrafo 1.3 del Protocollo in materia di Finanza Locale per l'anno 2022 è stato assunto l'accordo di procedere congiuntamente tra le parti ed in corso d'anno, alla revisione dei modelli tariffari relativi ai servizi comunali di acquedotto e fognatura, per i motivi ivi illustrati;
2. l'attività tecnica collegata alla realizzazione di tale impegno è stata iniziata a livello provinciale, ma non portata ad una fase di condivisione in quanto è emersa una proposta di attuazione dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto di Autonomia. In particolare, ARERA ha formulato un'ipotesi di Protocollo d'Intesa da formalizzare con le province Autonome, attuativo del sopra citato articolo 13 comma 7. In tale Protocollo vengono disciplinati i reciproci rapporti in materia di provvedimenti assunti dalla stessa Autorità relativamente al ciclo dell'acqua, compresi quindi anche quelli di natura tariffaria;
3. i contenuti del Protocollo comporteranno la ridefinizione anche delle sfere di competenza reciproca tra le Province Autonome e l'Autorità. Di conseguenza appare ad oggi non opportuno, ai sensi dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto, modificare i modelli tariffari relativi ai servizi di acquedotto e fognatura, in quanto si è in attesa di procedere alla formalizzazione dell'atto in parola e dei riflessi, anche procedurali, conseguenti alla sua attuazione;
4. ad oggi peraltro l'accordo attuativo dell'articolo 13 comma 7 dello Statuto non è stato ancora formalizzato, a seguito del parere negativo espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 18 gennaio 2023 sulla proposta formulata dalla Provincia;

Alla luce della situazione così venutasi a creare, le parti concordano sulla necessità di trovare nuove modalità per dare attuazione alla materia. Di conseguenza, l'impostazione data in sede di Protocollo sia per il 2022 che per il 2023 va riformata nel corso del 2024.

2. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE

Le risorse di parte corrente che il bilancio provinciale rende disponibili, per l'anno prossimo, da destinare ai rapporti finanziari con i Comuni, ammontano complessivamente a **circa 330 mln di Euro**, che le parti condividono di finalizzare sulla base di quanto segue.

2.1 ACCANTONAMENTI STATALI A CARICO DELLA PAT E CONSEGUENTE REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI

Sulla base dei rapporti finanziari regolati in modo permanente con lo Stato, il sistema integrato regionale versa al bilancio statale complessivamente **126,1 mln di Euro**, dei quali:

- **73,3 mln di Euro** relativi al maggior gettito IM.I.S. rispetto al gettito ICI;
- **52,8 mln di Euro** relativi al gettito IM.I.S. inerente ai fabbricati appartenenti alla categoria catastale D.

Tali risorse vengono accantonate a valere sulle devoluzioni del gettito dei tributi erariali alla Provincia e conseguentemente la Provincia recupera dai Comuni tali accantonamenti, accollando **4 mln di Euro** al proprio bilancio. A tal fine si conferma quanto già concordato in sede di Protocollo d'intesa "ponte" per il 2019.

L'importo di tali accantonamenti è stato definito per ogni ente, da ultimo, nell'anno 2017, con l'aggiornamento della stima del gettito IMIS, con accollo da parte della Provincia della variazione di gettito. Ora, in considerazione del tempo trascorso si ritiene opportuno proporre un nuovo aggiornamento di tali stime, per rendere il riparto di tali accantonamenti adeguato all'odierna situazione catastale che in questi anni ha subito importanti modifiche (si pensi alle nuove rendite attribuite alle centrali idroelettriche).

In particolare, le parti concordano di aggiornare la stima dell'importo dell'accantonamento per il gettito IMIS dovuto in relazione alla categoria catastale D e di effettuare tale aggiornamento con cadenza annuale a partire dall'anno 2024.

2.2 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI

La quota finalizzata ai trasferimenti compensativi delle minori entrate comunali a seguito di esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. condivise nel paragrafo 1 è pari per l'anno in corso a **23,88 mln di Euro**, così articolati:

- **9,8 mln di Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito presunto per la manovra IM.I.S. relativa alle abitazioni principali, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni standard di legge 2015 in base alla certificazione già inviata dai Comuni;
- **3,6 mln di Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1, commi 21 e seguenti, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- **10,3 mln di Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aliquota agevolata, pari allo 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categorie catastali D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e all'aliquota agevolata dello 0,00 per cento per i fabbricati strumentali all'attività agricola fino a 25.000,00 euro di rendita;
- **90.000,00 Euro** circa da attribuire ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'aumento della deduzione applicata alla rendita catastale dei fabbricati strumentali all'attività agricola.

- **90.000,00 Euro** circa a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione delle scuole paritarie, di carattere strutturale, e dei fabbricati concessi in comodato a soggetti di rilevanza sociale.

A tale importo si aggiungono **13,5 mln di Euro** pari al costo stimato della manovra IM.I.S. riferita ad alcune tipologie di fabbricati destinati ad attività produttive (studi professionali, negozi, alberghi, piccoli insediamenti artigianali), confluito nell'ambito del fondo perequativo (come minor accantonamento sulla quota spettante agli enti locali allo Stato per il risanamento della finanza pubblica).

2.3 FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA'

Le risorse che il bilancio provinciale destina al Fondo perequativo/solidarietà ammontano complessivamente a **88,1 mln di Euro**.

Nell'ambito del fondo perequativo sono confermate le seguenti quote, consolidate nel **fondo perequativo "base"**:

- **280.000 Euro** a favore di singoli enti per attività specifiche e per il ripristino della quota relativa alle minoranze linguistiche;
- **1,03 mln di Euro** circa per gli oneri relativi alle progressioni orizzontali;
- **14,3 mln di Euro** circa destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2016-2018;
- **13,8 mln di Euro** circa destinati alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo del CCPL per il triennio 2019-2021 e adempimenti conseguenti, come definiti nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 paragrafo 2.2.3.1;

e le ulteriori quote:

- **2,89 mln di Euro** circa quale quota per le biblioteche;
- **5,55 mln di Euro** circa quale trasferimento compensativo per accisa energia elettrica;
- **2,9 mln di Euro** circa quale trasferimento per l'adeguamento delle indennità di carica e dei gettoni di presenza degli amministratori locali come previsto dall'art. 1 comma 1 lettera c) della L.R. 5/2022, secondo gli importi dettagliati nello specifico prospetto trasmesso dalla Regione, che individua il maggior costo presunto a carico di ogni comune, tenuto conto che il numero degli assessori comunali può variare secondo le previsioni statutarie, secondo quanto previsto dalla deliberazione della giunta Regionale n. 175 di data 5 ottobre 2022;
- **800.000 Euro** circa da destinare al rimborso delle quote che i comuni versano a Sanifonds;
- **1,1 mln di Euro circa da dedurre** per il rimborso della quota di interessi dovuta per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui prevista dal protocollo dell'anno 2015;
- **3,15 mln di Euro** circa da destinare alle finalità previste per la quota a disposizione della Giunta provinciale, come previsto dall'art. 6, comma 4, della L.P. n. 36/1993 (tra i quali il finanziamento del Consorzio dei Comuni Trentini, rimborso permessi amministratori, oneri straordinari ed oneri per l'assunzione di personale) che rientra nel limite del 3% del fondo perequativo al lordo degli accantonamenti, come previsto dalla normativa citata.

La somma residua, pari ad **Euro 44,5 mln circa** confluisce, congiuntamente alle risorse versate dai Comuni, sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 comma 2 della L.P. 14/2014, nel fondo perequativo/solidarietà, che verrà ripartito secondo i criteri già condivisi nell'ambito dell'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

2.4 FONDO PEREQUATIVO - QUOTA INTEGRATIVA PER IL 2024

Il perdurare della situazione di incertezza economico-sociale derivante dalla crisi in atto negli ultimi anni ha effetti, anche in termini finanziari, sui bilanci di previsione degli enti locali. Pur in tale contesto i comuni sono tenuti al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, che deve essere assicurato congiuntamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica che implica la necessità di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.

Per il 2023 le parti avevano condiviso l'istituzione di un fondo emergenziale, di ammontare complessivamente pari a 40 milioni, nel riparto del quale si è tenuto conto del livello di spesa corrente e dei maggiori oneri connessi al caro energie.

Le parti ora, al fine di accompagnare gradualmente i Comuni nell'attuale contesto di perdurante incertezza, condividono la necessità di mantenere, anche per il 2024, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni, nell'ambito del fondo perequativo, con una dotazione finanziaria pari a complessivi **20 milioni di euro**.

Alla luce di quanto sopra riportato, le parti concordano di ripartire tale quota, secondo criteri che saranno puntualmente definiti con provvedimento assunto d'intesa tra le parti non appena saranno disponibili i dati relativi al rendiconto della gestione 2022 e comunque non oltre il mese di settembre.

2.5 FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI

La quantificazione complessiva del Fondo specifici servizi per l'anno prossimo, pari ed **Euro 71.689.000,00**, è specificata in ogni singola componente nella seguente tabella:

Tipologia trasferimento	Importo
Servizio di custodia forestale	5.850.000,00.-
Gestione impianti sportivi	400.000,00.-
Servizi socio-educativi per la prima infanzia	29.915.000,00.-
Trasporto turistico	1.520.000,00.-
Trasporto urbano ordinario	24.319.000,00.-
Servizi integrativi di trasporto turistico	0,00.-
Polizia locale	6.200.000,00.-
Polizia locale: quota consolidamento progetti sicurezza urbana	405.000,00.-
Polizia locale: oneri contrattuali	2.550.000,00.-
Progetti culturali di carattere sovracomunale	500.000,00.-
Servizi a supporto di patrimonio dell'umanità UNESCO	30.000,00.-
Totale	71.689.000,00.-

Si precisa quanto segue:

- **quota relativa al servizio di custodia forestale:** in considerazione dell'emergenza bostrico, allo scopo di potenziare gli interventi sul territorio finalizzati alla salvaguardia del patrimonio forestale, la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, ha approvato la deliberazione n. 1137 di data 23 giugno 2023, per autorizzare l'assunzione di ulteriori custodi rispetto alla dotazione a regime, stabilita con deliberazione di Giunta provinciale n. 1148/2017, da assegnare a determinati territori. Il finanziamento

aggiuntivo necessario per tali assunzioni, stimato in potenziali massimi 350 mila Euro, è previsto nell'ambito della relativa quota del fondo specifici servizi comunali;

- **quota relativa alla gestione degli impianti sportivi:** gli impianti beneficiari del finanziamento sono quelli in cui si pratica lo sport di alto livello, individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale sullo sport (n. 4 del 2016);
- **quota relativa ai servizi integrativi di trasporto turistico:** la stessa sarà quantificata dopo la definizione dell'importo dell'imposta provinciale di soggiorno da destinare a tale finalità, ai sensi dell'art. 16 comma 1.2 lettera b) della L.P. n. 8/2020.

Nel caso di incapienza delle singole quote le relative assegnazioni saranno proporzionate in relazione alle risorse disponibili, tenuto conto che le eventuali eccedenze sulle quote del Fondo specifici servizi o del Fondo perequativo possono essere utilizzate per compensare maggiori esigenze nell'ambito dei medesimi fondi.

2.5.1 CRITERI DI RIPARTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA POLIZIA LOCALE

Le parti confermano l'opportunità di rivedere, entro il mese di giugno 2024, gli attuali criteri connessi al riparto della quota polizia locale, in modo da comprendere nel riparto i corpi che in vigenza degli attuali criteri risultano esclusi, e valutando l'inserimento di meccanismi di gradualità per attenuare gli eventuali differenziali rispetto alle attuali assegnazioni ed eventualmente, compatibilmente con le risorse disponibili, la possibilità di integrare gli stanziamenti già previsti.

2.5.2 VERSAMENTO IVA SERVIZIO TRASPORTO URBANO

La quantificazione delle risorse eventualmente necessarie per la corresponsione della quota IVA relativa al servizio trasporto urbano (ordinario e turistico) sarà definita in sede di assestamento del bilancio provinciale 2024-2026, anche in relazione agli sviluppi del contenzioso in essere.

3. MODALITA' DI EROGAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE

Le parti convengono di mantenere le modalità di erogazione condivise con la deliberazione n. 1327/2016 come modificata dalla deliberazione n. 301/2017, rinviando a successivo provvedimento da assumere d'intesa, l'ammontare complessivo da erogare nel 2024 a titolo di fabbisogno convenzionale di parte corrente (mensilità) anche con l'obiettivo di ridurre l'entità dei residui che i comuni vantano nei confronti della Provincia.

Le parti confermano altresì, nelle more della definizione dell'ammontare complessivo da erogare per la parte corrente nel 2024, la possibilità da parte dei Comuni di ricorrere ad un fondo di riserva per sopperire a comprovate esigenze di liquidità, secondo i criteri da ultimo stabilito con la deliberazione n. 445 del 25 marzo 2022, quantificando lo stesso in 20 milioni di Euro.

4. RISORSE PER INVESTIMENTI

4.1 FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DAI COMUNI

Per il 2024 si rende disponibile la quota ex FIM del Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell'ammontare di 13,8 milioni di euro, relativa ai recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui di cui alla deliberazione n. 1035/2016.

4.2 CANONI AGGIUNTIVI

Per il 2024 si stimano in circa 51 milioni di Euro complessivi le risorse finanziarie che saranno assegnate ai comuni e alle comunità sulla base del riparto dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia.

In pendenza del rinnovo delle concessioni inerenti le grandi derivazioni e nella conseguente indeterminatezza delle relative condizioni, la Provincia si impegna a considerare, nei prossimi protocolli d'intesa in materia di finanza locale, le grandezze finanziarie da attribuire agli enti locali per gli esercizi finanziari successivi e fino alla nuova concessione.

5. COMUNITA'

5.1 QUANTIFICAZIONE RISORSE PER IL 2024

Il budget 2024 per le Comunità ammonta a complessivi **Euro 132.903.375.-** ed è così ripartito:

- Euro 24.555.375.- Fondo per attività istituzionali;
- Euro 96.548.000.- Fondo socio-assistenziale dei quali 2.138.500.- relativi all'attività "Spazio Argento";
- Euro 11.800.000.- Fondo per il diritto allo studio.

Le risorse a valere sui tre fondi sopra specificati sono disposte secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge provinciale n. 7 del 1977 e costituiscono un unico budget da utilizzare, senza vincolo di destinazione, per le proprie attività, ivi comprese quelle relative alle funzioni trasferite ovvero attribuite da specifiche leggi di settore.

Lo stanziamento relativo al Fondo per le attività istituzionali comprende:

- il rimborso delle quote Sanifonds per un importo pari a circa 100.000.- Euro;
- il trasferimento a copertura degli oneri relativi al rinnovo contrattuale per il triennio 2019-2021 e conseguenti adempimenti per l'importo di circa 1,8 milioni di Euro come illustrati al paragrafo 2.2.3.1 del Protocollo in materia di finanza locale per l'anno 2023;
- il trasferimento pari a Euro 680.000.- da assegnare al Comune di Trento a sostegno delle spese di funzionamento del settore inerente alle politiche della casa ed in particolare di quelle relative all'edilizia pubblica, nella considerazione che tale Comune, in qualità di capofila della gestione associata dei Comuni del Territorio Val d'Adige, svolge, al pari delle Comunità, le connesse attività.

Per l'integrazione del canone degli alloggi locati sul mercato, lo stanziamento previsto per l'anno 2024 ammonta ad euro 7.910.000.

5.2 COMUN GENERAL DE FASCIA

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della L.P. 3/2006 e s.m., al Comun General de Fascia sono trasferite funzioni amministrative relative, tra l'altro, alle materie inerenti usi e costumi, istituzioni culturali, manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative di livello locale. Tale trasferimento di competenze avverrà, previa intesa, con apposito Decreto del Presidente della Provincia, nell'ambito del quale saranno quantificate le risorse finanziarie da riconoscere al Comun General de Fascia per l'esercizio di tali funzioni. In via provvisoria, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023 ha quantificato in Euro 20.000 le risorse da assegnare a tale fine, già comprese nella quota del Fondo per attività istituzionali sopra definito.

6. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER COMUNI E COMUNITA'

L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.

7. ALTRI IMPEGNI

7.1

Per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali, le parti condividono di confermare anche per il 2024 la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.

7.2

L'assegnazione al Consorzio dei Comuni Trentini per l'esercizio 2024, compresa nella quota di cui all'articolo 6, comma 4 della L.P. 36/93 e s.m. riportata nel precedente paragrafo 2.3, è così determinata:

- contributo ordinario "base" provinciale, determinato nella stessa misura del 2023;
- contributo previsto dalla normativa regionale vigente.

Tale assegnazione è impiegata per l'attività istituzionale del Consorzio e del Consiglio delle Autonomie Locali e senza specifico vincolo di destinazione e sarà liquidata in misura pari al 90% sulla base dei fabbisogni trimestrali di cassa, e il saldo su presentazione della documentazione prevista dal DPP 9-27/Leg. del 5 giugno 2020.

7.3

Con riferimento all'impegno 11.3 contenuto nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, con deliberazione n. 842 di data 19 maggio 2023 è stata costituita una cabina di regia sulle modalità e sulle tempistiche, al fine di dare "un'attuazione progressiva che tenga conto delle esigenze organizzative e gestionali" all'articolo 77 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia.

7.4

Le parti condividono l'opportunità di prevedere per i Comuni la facoltà di introdurre una riduzione delle aliquote IMIS per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi ai Comuni per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche secondo le modalità di cui alla legge provinciale n. 6 del 2005.

7.5

Le parti condividono di sostenere, nell'iter di approvazione dei DDL costituenti la manovra di bilancio, un emendamento volto a prorogare al 31/12/24 il termine per la definizione dell'ATO definiti dai commi 7 e 7bis dell'articolo 13 bis della L.P. 3/2006.

7.6

Le parti condividono la necessità di prorogare le convenzioni che regolano i rapporti tra ITEA S.p.A. e gli enti locali per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), della [legge provinciale n. 15 del 2005](#), fino alla revisione delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa di cui alla legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e comunque fino al 31 dicembre 2025.

7.7

Le parti si impegnano a promuovere presso i Comuni e le Comunità, anche nell'anno 2024:

- a) i finanziamenti di fonte europea riferibili a NEXT GENERATION EU, nell'ambito delle Missioni, Componenti e Investimenti attivati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le risorse nazionali del Piano Nazionale delle Azioni Complementari;
- b) le opportunità di crescita, sensibilizzazione e formazione attivabili dalla Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, a favore dei dipendenti e degli amministratori locali;

- c) le possibili opzioni di networking e progettualità europea attivabili a fronte di bandi o altri strumenti di partecipazione europea.

Per perseguire le citate finalità e per realizzare le descritte azioni potranno anche essere condivisi degli ulteriori protocolli e degli atti d'intesa specifici fra gli attori del sistema.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, 07 luglio 2023

Il Presidente della Provincia ***Maurizio Fugatti***

L'Assessore agli enti locali , cooperazione internazionale, trasporti e mobilità ***Mattia Gottardi***

e il vice Presidente del Consiglio delle Autonomie ***Michele Cereghini***

Questo documento, se stampato in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato elettronicamente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile.

CRITERI E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI DI NIDO D'INFANZIA E DI NIDO FAMILIARE A VALERE SUL FONDO SPECIFICI SERVIZI

1. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL TRASFERIMENTO

Ha diritto al trasferimento il comune, la comunità di cui alla L.P. 3 del 2006 o le Unioni di comuni con servizio pubblico di nido d'infanzia (asilo nido) e di nido familiare (tagesmutter) organizzati nel rispetto della normativa provinciale di settore.

Nel caso in cui il servizio di asilo nido abbia un bacino di utenza intercomunale il trasferimento è assegnato al comune sede di asilo nido. In tale circostanza è necessaria la stipulazione di uno specifico accordo tra comuni.

2. QUANTIFICAZIONE DEL TRASFERIMENTO – ASILO NIDO

Il trasferimento corrisponde al prodotto del *numero medio di utenti* iscritti o sostenuti nell'anno, con il *trasferimento standard per utente* individuato nel successivo paragrafo 4. Il *numero medio di utenti* è calcolato attribuendo valore 1 all'utente iscritto o sostenuto nell'anno con fruizione del servizio a tempo pieno e attribuendo valore 0,75 in caso di fruizione a tempo parziale.

La quantificazione del finanziamento avviene nel limite della capienza prevista per ogni struttura con uno scostamento aggiuntivo massimo del 10%.

Al trasferimento calcolato nelle modalità sopra indicate si aggiunge il costo complessivo sostenuto dall'ente relativo agli educatori supplementari.

Riassumendo:

$$\text{Trasferimento} = (\text{Numero medio utenti} * \text{Trasferimento standard per utente}) + \text{Costo educatori supplementari}$$

Dove:

$$\text{Numero medio di utenti} = \text{Numero medio di utenti a tempo pieno dei mesi di apertura} + (\text{Numero medio di utenti part-time dei mesi di apertura} * 0,75)$$

3. QUANTIFICAZIONE DEL TRASFERIMENTO – TAGESMUTTER

Il trasferimento corrisponde al prodotto del *numero delle ore fruite* dagli utenti, con il *trasferimento standard per ora fruita* individuato nel successivo paragrafo 4. Il *numero delle ore fruite* dagli utenti corrisponde al numero di ore che il comune ha sostenuto durante l'anno.

Riassumendo:

$$\text{Trasferimento} = \text{Numero ore fruite e sostenute dal comune} * \text{Trasferimento standard per ora}$$

4. DETERMINAZIONE DEI TRASFERIMENTI STANDARD

Il *trasferimento standard per utente* di asilo nido è fissato in euro 7.406,50 e si riferisce ad un periodo standard di fruizione del servizio di 11 mesi. Per periodi di fruizione inferiori il valore è proporzionalmente ridotto.

Il *trasferimento standard per ora fruita* del servizio di tagesmutter è fissato in euro 4,466.

5. RIDUZIONE DELLE ASSEGNAZIONI PER INSUFFICIENZA DI STANZIAMENTO

Le assegnazioni calcolate applicando i criteri descritti nei precedenti paragrafi sono proporzionalmente ridotte in caso di insufficienza delle risorse stanziare.

6. VINCOLO DI DESTINAZIONE DEI TRASFERIMENTI

Le risorse trasferite sono destinate al finanziamento di servizi socio-educativi della prima infanzia di cui alla legge provinciale di settore.

7. FASI DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL TRASFERIMENTO

1. entro il 28 febbraio di ogni anno gli enti competenti comunicano alla struttura competente in materia di finanza locale:
 - a. le previsioni relative all'anno in corso del *numero medio di utenti* riferito al servizio di asilo nido e del *numero delle ore fruita* riferito al servizio di tagesmutter. Tali dati sono necessari per l'individuazione dell'assegnazione provvisoria a valere per l'anno in corso;
 - b. i dati relativi all'anno precedente del *numero medio di utenti* riferito al servizio di asilo nido e del *numero delle ore fruita* riferito al servizio di tagesmutter. Tali dati sono necessari per l'individuazione dell'assegnazione a titolo di conguaglio riferita all'anno precedente;
2. entro il 30 settembre di ogni anno gli enti competenti comunicano alla struttura competente in materia di finanza locale:
il *numero medio di utenti* riferito al servizio di asilo nido e il *numero delle ore fruita* riferito al servizio di tagesmutter per il periodo gennaio-agosto e le previsioni relative al periodo settembre-dicembre dell'anno in corso sulla base del numero di utenti iscritti al nuovo anno educativo;
3. entro il 30 giugno di ogni anno si provvede all'assegnazione fino al 70% dei trasferimenti che spetterebbero sulla base dei dati trasmessi dagli enti competenti entro il 28 febbraio e procede all'individuazione dell'assegnazione a titolo di conguaglio con riferimento all'anno precedente;
4. entro il 31 ottobre di ogni anno si provvede all'assegnazione del saldo sulla base dei dati trasmessi dagli enti competenti entro il 30 settembre.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI

L'erogazione del trasferimento concesso viene effettuato tramite Cassa del Trentino S.p.A. nell'ambito del fabbisogno convenzionale di cassa – mensilità, in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 di data 5 agosto 2016 e s.m. - Allegato n. 2.

Qualora, a seguito della certificazione dei dati da parte degli enti, emerga che l'assegnazione spettante risulti inferiore a quanto già concesso, si procede al recupero delle somme assegnate in eccesso prioritariamente a valere su eventuali ulteriori importi spettanti per la medesima finalità ed in caso di incapienza tramite restituzione ovvero compensazione delle somme residue.